

COMUNE DI VILLAMARZANA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 08.07.2003
Modificato con atto di Consiglio Comunale n.2 del 30.03.2019

TITOLO I°

CONCESSIONI SPECIALI DEL DIRITTO ESCLUSIVO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I°

DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA E CATEGORIA DELLE OCCUPAZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune (piazze, giardini pubblici, strade, ecc.) nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Le occupazioni si dividono in due categorie, permanenti e temporanee.
4. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

CAPO II°

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART.2

RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree definite al precedente art. 1 deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
 - le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area che si intende occupare.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. La concessione o autorizzazione s'intende accordata con il rispetto delle disposizioni operative previste dal successivo art. 12 del presente Regolamento.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante ai negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
6. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede con le modalità e nei termini previsti dalla Legge n. 241/1990.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune, nel Codice della strada e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e dei piani attuativi.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche dell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni diciannove, fermo restando il limite richiesto dall'istante.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
8. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
9. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di installarvi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune, al ottenere la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione idonea cauzione.
10. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
11. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente dall'autorità comunale.

ART. 4

SOSPENSIONE TEMPORANEA, DECADENZA, REVOCA **E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragione di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazioni dei suoli.
3. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto, su specifica richiesta del concessionario, alla restituzione della tassa pagata in anticipo, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
5. La revoca è disposta con apposita ordinanza insindacabile di sgombero e ripristino del bene occupato nei termini all'uopo previsti.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 gg prima della scadenza.

ART. 5
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TITOLO II°
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6
OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Sono soggetti alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi de Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione inferiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa di occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.
6. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II°
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 7
GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel presente art. 6 sono classificate come segue:
 1. Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:
Centro urbano
 2. Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

Località e territorio rimanente.

CAPO III° CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al ½ metro quadrato o lineare. Per i passi carrabili, la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al ½ metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadri sono calcolate in ragione del 10 per cento, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 9 MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate aventi la stessa durata, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse sono tassate con le tariffe della categoria superiore.

ART. 10
TARIFE ORDINARIE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi o aree pubbliche sono stabilite annualmente con specifica deliberazione in rapporto alle categorie previste dall'art. 7 e sono allegate al presente regolamento; in mancanza si applicano quelle dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7, in rapporto alla durata delle occupazioni, con un minimo di Euro 0,0775.
4. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento;
 - b) occupazione da 7a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni di durata di almeno 15 gg la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

ART. 11
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFE ORDINARIE

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. L.vo 507/1993, la tariffa è ridotta a un terzo;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione di relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. L.vo 507/199, la tariffa è ridotta a un terzo;
 - d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa non è aumentata, con esclusione di quelle previste dall'art. 45/c.4;
 - e) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del trenta per cento.

ART. 12
DENUNCIA, RIMBORSO SPESE E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, in duplice copia di cui una verrà rilasciata a titolo di ricevuta, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dalla data di rilascio della data di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere

- effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
 3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
 4.
 1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3 lettera f) del D. L.vo 15.12.1997 n. 446, modificato col successivo art. 18 della Legge 23.12.1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita in Euro 0,835 per utenza, sulla base della classe di appartenenza del comune.
 2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a Euro 516,46.
 3. L'importo di cui al punto 1. è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31.12 dell'anno precedente.
 4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31.12 dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30.04 di ciascun anno.
 5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
 5. Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario su apposito modello.
 6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %.
 7. Tutte le spese correnti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che all'uopo, potrà essere invitato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo di rendiconto al termine dell'utilizzazione.
 8. La relazione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al comma precedente.

ART. 13

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del D. L.vo 507/1993.
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 52 comma 6 del D. L.vo 446 del 15.12.1997. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitori ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 14 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili;
 - h) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, decorazioni luminose e simili messe in atto in occasione di festività civili o religiose.
 - i) *le occupazioni con infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica;*

ART. 15 **SANZIONI**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui al D. L.vo 471/472/473 del 18.12.1997.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di Lire 100.000 (Euro 51,65).
3. Per la presentazione della denuncia infedele si applica una sanzione amministrativa pari al 50 per cento della maggior tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa (c.d. errori informali), si applica una sanzione pari a Lire 100.000 (Euro 51,65).
4. Per l'omesso, parziale e tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 16 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TABELLA
DELLE
TARIFFE
(Comune di classe V)

SOMMARIO

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni, di qualsiasi natura, del suolo pubblico;
- B) Occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo;
- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili gettanti direttamente il suolo pubblico;
- D) Occupazioni con passi carrabili;
- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante;
- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- G) Passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati;
- H) Occupazioni con autovetture a trasporto pubblico;
- I) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi;
- M) Occupazioni del suolo e del sottosuolo con distribuzione di carburanti.

SOMMARIO

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni di suolo pubblico;
- B) Occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo;
- C) Occupazioni con tende e simili;
- D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- E) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante;
- F) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti;
- G) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie;
- H) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su area a ciò destinate dal Comune;
- I) Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie;
- L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. L.vo 507/1993;
- N) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
- O) Occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente.

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 1

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	£. 34000	17,559
Categoria seconda	£. 17000	8,780

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione a 1/3 della tariffa A):

Categoria prima	£. 11333	5,853
Categoria seconda	£. 5667	2,927

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili gettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30% della tariffa A):

Categoria prima	£. 10198	5,267
Categoria seconda	£. 5099	2,633

- D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 50% della tariffa A):

Categoria prima	£. 17000	8,779
Categoria seconda	£. 8500	4,390

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 2

Sono considerati passi carrabili quelle modifiche del piano stradale intese a facilitare comunque l'accesso alla proprietà privata: quindi possono essere individuati da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi. Tale definizione è da estendersi in maniera estensiva e quindi applicabile anche per gli accessi pedonali.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione facendone specifica richiesta. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30% della tariffa A):

Categoria prima	£. 10198	5,267
Categoria seconda	£. 5099	2,633

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 10% della tariffa A):

Categoria prima	£. 3400	1,755
Categoria seconda	£. 1700	0,878

Il comune, su espressa richiesta del proprietario degli accessi di cui al comma precedente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 3

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima	£. 3400	1,755
Categoria seconda	£. 1700	0,878

- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- L) Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per ogni anno:

Categoria prima	£. 20000	10,329
Categoria seconda	£. 10000	5,165

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 4

- M) Distributori di carburante:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima	£. 60000	30,987
Categoria seconda	£. 30000	15,493

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi di aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 1

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima	£. 2000	1,032
Categoria seconda	£. 1000	0,516

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. Fino a 6 ore (riduzione del 20%) e fino a 14 gg:

Categoria prima	£. 1600	0,826
Categoria seconda	£. 800	0,413

2. Fino a 6 ore (riduzione del 20%) e oltre i 14 gg:

Categoria prima	£. 800	0,413
Categoria seconda	£. 400	0,207

3. Oltre le 6 ore e fino a 24 ore e fino a 14 gg:

Categoria prima	£. 2000	1,032
Categoria seconda	£. 1000	0,516

4. Oltre le 6 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni fino a gg. 30

Categoria prima	£. 1000	0,516
Categoria seconda	£. 500	0,258

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 2

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazio sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq (riduzione ad un terzo della tariffa A):

Categoria prima	£. 667	0,344
Categoria seconda	£. 334	0,173

- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%:

Categoria prima	£. 600	0,310
Categoria seconda	£. 300	0,155

- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da venditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%: oltre 6 Ore

Categoria prima	£. 1000	0,516
Categoria seconda	£. 500	0,258

- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta al 20%:

Categoria prima	£. 400	0,207
Categoria seconda	£. 200	0,103

- F) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa A) si applica senza alcun aumento:

Categoria prima	£. 2000	1,032
Categoria seconda	£. 1000	0,516

- G) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. L.vo 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq:

Categoria prima	£. 1000	0,516
Categoria seconda	£. 500	0,258

- H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%:

Categoria prima	£. 1400	0,723
Categoria seconda	£. 700	0,362

- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30%:

Categoria prima	£. 1400	0,723
Categoria seconda	£. 700	0,362

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 3

- L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta al 20%:

Categoria prima	£. 400	0,206
Categoria seconda	£. 200	0,103

- M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. L.vo 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- | | |
|--|-------|
| a) fino a un km lineare e di durata non superiore ai 30 gg | 5,165 |
| b) oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 gg | 7,747 |

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore ai 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg | + 30% |
| b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg | + 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg | + 100% |

- N) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%:

- O) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.